

Parere n. 212 del 18 dicembre 2013

PREC 159/13/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta – Procedura aperta per *“l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 relativi ai lavori di rifunzionalizzazione delle scuole primarie e dell'infanzia site in Charvensod (AO), loc. Capoluogo”* – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d'asta: €197.681,31 – S.A.: Comune di Charvensod (AO).

Artt. 20, 22, D.M. 18/11/1971 - Calcolo corrispettivo relazione geologica.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 22 aprile 2013 è pervenuta l'istanza di parere in oggetto, con la quale si contesta alla S.A. il mancato rispetto della normativa di settore in ordine alla determinazione dell'onorario da corrispondere per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai lavori di rifunzionalizzazione delle scuole primarie e dell'infanzia site in Charvensod (AO).

In particolare, l'istante evidenzia che, a fronte dell'importo dei lavori pari a €1.550.000,00 IVA esclusa, il corrispettivo relativo alla relazione geologica, calcolato per il solo progetto definitivo di un'opera di importo pari a €600.000, è frutto dello scorporo dal totale anzidetto di numerose voci desunte dal computo metrico estimativo.

L'Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta lamenta quindi, alla luce della normativa di settore (D.P.R. n. 207/2010, D.M. 18/11/1971, D.M. Ministero Infrastrutture 14 gennaio 2008), che il corrispettivo andrebbe calcolato per l'importo totale dell'intervento in progetto, e che non sarebbero utilizzabili relazioni geologiche relative ad opere realizzate in aree adiacenti, peraltro di diversa tipologia.

All'istruttoria procedimentale, formalmente avviata da questa Autorità in data 4 luglio 2013, ha fatto seguito la memoria della S.A., la quale ha evidenziato che il corrispettivo per la relazione geologica è stato calcolato solo con riferimento al progetto definitivo, in quanto il Comune è già in possesso di una relazione geologica sull'area interessata dai lavori; inoltre l'importo dei lavori è stato ricavato espungendo dal totale alcune voci, desunte dal computo metrico estimativo dello studio di fattibilità, non attinenti alla relazione geologica; l'art. 4 del disciplinare di gara prevede che il professionista che partecipa alla gara accetta la metodologia di calcolo degli onorari.

Ritenuto in diritto

Le perplessità sollevate con l'istanza di parere in esame riguardano la determinazione del corrispettivo del servizio di redazione della relazione geologica, che non sarebbe commisurato all'importo totale dei lavori bensì solo a una parte degli stessi.

L'Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta suffraga le proprie deduzioni richiamando, in primo luogo, le statuizioni di cui agli artt. 20 e 22 del D.M. 18/11/1971 laddove stabiliscono, rispettivamente, che le spese e i compensi accessori non superino il 60 % dell'onorario del geologo e che le competenze di quest'ultimo vanno calcolate sulla base del consuntivo lordo dell'opera.

L'istante richiama, altresì, la disciplina generale contenuta nel Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, da cui deriva la fondamentale importanza della relazione geologica ai fini della predisposizione del progetto, tanto che, correlandosi ad una specifica opera od intervento, non sarebbe utilizzabile, come vorrebbe l'Amministrazione, una relazione geologica relativa ad un'area adiacente, peraltro di diversa tipologia.

Tuttavia, la disciplina regolamentare invocata, pur sottolineando a più riprese la particolare

rilevanza dello studio geologico in sede di elaborazione progettuale, non esclude la necessità di calibrare l'onorario spettante al geologo secondo la consistenza del suo effettivo impegno. L'art. 20 del D.M. 18/11/1971 (*"Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi"*) si limita a prevedere che *"Il geologo, per i lavori da liquidarsi a percentuale ha facoltà di essere compensato a norma del precedente articolo, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale"*. Invero, gli artt. 18 e 19 sanciscono il principio secondo cui gli studi e le indagini geognostiche sono normalmente compensate a percentuale e che *"Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del geologo riguardano lo studio geologico del progetto ed il relativo preventivo, per quanto di sua competenza"*. A sua volta l'art. 22 del medesimo decreto prevede che *"Quando per l'esecuzione dello studio geologico per una delle opere indicate nel precedente articolo il geologo presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori delle indagini geognostiche, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella IIP"*. Dalla complessiva lettura delle norme in commento è dato conclusivamente evincere che il compenso del geologo è strettamente correlato all'entità del suo impegno, tant'è che il riferimento al consuntivo lordo dell'opera è condizionato al fatto che detto professionista abbia prestato assistenza all'intero svolgimento dell'opera.

Per quanto poi attiene al regolamento di attuazione al codice dei contratti pubblici, gli artt. 17-21, specificamente richiamati dall'istante, senz'altro valorizzano il contributo offerto dallo studio geologico al fine di predisporre la progettazione dell'intervento in appalto. Assume infatti peculiare rilievo l'accertamento della situazione geologica del suolo al fine di scongiurare la cosiddetta *"sorpresa geologica"*, che si configura quando all'interno delle maglie della ricerca sia sfuggito un particolare vizio del suolo che ha determinato la rovina del bene, perché i vari sondaggi geognostici, essendo stati fatti a campione, non avevano individuato l'elemento di sorpresa (C. Cass., Sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3932). Di qui lo specifico riferimento, in particolare, agli artt. 17, comma 1, lett. d), comma 3, lett. a), 18, comma 1, lett. b), 19, comma 1, lett. a), 21, comma 1, lett. a), punto 3 e lett. b), punto 7, ma tali disposizioni risultano neutre rispetto ai criteri che devono presiedere alla determinazione del compenso in favore del geologo.

Si ribadisce quindi il principio sopra esposto, che ancora il compenso del geologo alla precisa consistenza del suo impegno professionale invece che necessariamente, come si assume dall'Ordine dei Geologi istante, all'intero importo dei lavori in appalto.

Occorre quindi verificare, alla luce della documentazione agli atti del procedimento, quale ampiezza abbia la prestazione richiesta al geologo rispetto alle caratteristiche dell'intervento in progetto.

L'Ordine dei Geologi di Aosta contesta quanto argomentato dalla SA in ordine alla superfluità della relazione geologica ai fini del progetto preliminare, essendo già in possesso dei risultati di un'indagine di tale natura effettuata in occasione del ripristino di un muro di contenimento posto a valle del plesso scolastico.

In effetti l'intervento oggetto dell'appalto in esame consiste *"nella demolizione del plesso attuale e successiva ricostruzione di un nuovo edificio con struttura portante prefabbricata in legno"* quando invece la relazione geologica già agli atti, acquisita nell'anno 2006, riguarda il progetto di lavori di consolidamento del muro a valle della scuola comunale. Tuttavia, pure nella oggettiva diversità dei due interventi, è di tutta evidenza che tale relazione riguarda l'intera area oggetto dell'intervento, come è dato evincere sia dalla parte descrittiva che cartografica. Infatti, tale studio ha comportato la disamina delle caratteristiche *"geomorfologiche, litologiche e idrogeologiche"* dell'area interessata dal dissesto, prestando attenzione alla materiale consistenza del terrapieno sul quale insiste il plesso scolastico e collocandola nel contesto circostante, esattamente raffigurato nella cartografia allegata. Deve conclusivamente ritenersi che lo studio geologico già in possesso dell'Amministrazione sia potenzialmente idoneo a soddisfare quel livello sommario di indagine che connota la fase della progettazione preliminare, in attesa dei più approfonditi accertamenti demandati alla progettazione definitiva.

Va altresì osservato, come rappresentato dalla SA, che le voci del computo metrico estimativo estrapolate dal computo dell'onorario del geologo non appaiono obiettivamente connesse con la prestazione richiesta al geologo, consistendo in opere provvisoriale, demolizioni e rimozioni, oneri di discarica, finiture, impianti ed area esterna, pertanto non afferenti all'assetto strutturale dell'erigendo fabbricato.

In base a tutto quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la disciplina di gara predisposta dal Comune di Charvensod sia conforme alla normativa di settore per quanto attiene alla determinazione del compenso del geologo.

I Consiglieri Relatori : Giuseppe Borgia, Sergio Gallo

Il Presidente : Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 16 gennaio 2014

Il Segretario Maria Esposito